

**REGOLAMENTO (CE) N. 365/2003 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2003**

che applica coefficienti di riduzione alla seconda quota di certificati di perfezionamento attivo rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 1488/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato, senza esame preventivo delle condizioni economiche ⁽³⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 165/2003 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le quantità restanti di alcuni prodotti di base ammissibili al regime di perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1488/2001.
- (2) Le quantità totali per le quali sono stati richiesti certificati di perfezionamento attivo relativi a latte scremato in polvere, burro e zucchero notificate dagli Stati membri entro il 21 febbraio 2003 superano le quantità disponibili di tali prodotti fissate nel regolamento (CE) n. 165/2003.

(3) La totalità delle quantità notificate alla Commissione è ammissibile.

(4) È pertanto opportuno applicare coefficienti di riduzione alle quantità di latte scremato in polvere, burro e zucchero richieste per il periodo che inizia dal 3 febbraio 2003 e termina il 14 febbraio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I certificati di perfezionamento attivo richiesti per il periodo che inizia il 3 febbraio e termina il 14 febbraio 2003 sono soggetti ai seguenti coefficienti di riduzione:

- a) 39,40 % per il latte scremato in polvere, codice NC ex 0402 10 19;
- b) 78,00 % per il burro, codice NC ex 0405 10 19; e
- c) 18,40 % per lo zucchero, codice NC 1701 99 10.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 10.